



LOMBARDIA
FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563

Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram: [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: [FIGC LND Lombardia](https://www.facebook.com/FIGCLNDLombardia) | Instagram: [@Ind_Lombardia](https://www.instagram.com/Ind_Lombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d' Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 4 del 16/07/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	4
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO	4
3.1.1 VARIAZIONE NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI	4
3.2 SEGRETERIA	5
3.2.1 SOCIETA' INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	5
3.2.2 FUSIONI APPROVATE	5
3.2.3 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA FUSIONE	5

3.2.4 MUTAMENTO DENOMINAZIONE	6
3.2.5 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27	6
Promozione	6
Prima categoria	6
Seconda Categoria	7
Regionale Juniores U19	7
3.2.6 RICARICA PORTAFOGLIO DIGITALE ISCRIZIONI E TESSERAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO	8
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	9
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	9
4.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27	9
Allievi Regionali Under17	9
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	9
4.2.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 1	9
4.2.2 ELENCO CLUB GIOVANILI DI 3° E DI 4° LIVELLO 2025-2026	9
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	10
6. CALCIO FEMMINILE	10
6.1 SEGRETERIA	10
6.1.1 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27 – MODALITÀ DI RICHIESTA	10
6.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA	10
7. CALCIO A CINQUE	11
7.1 SEGRETERIA	11
7.1.1 TORNEO PRE-SEASON	11
7.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA	11
8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	12
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	12
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	15
9. PROCURA FEDERALE	18
10. RETTIFICHE	19
11. LEGENDA	20
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	20

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

C.U. 30 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 26/AA al Nr. 29/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

C.U. 31 [Beach Soccer](#)

Ripresa dei Comunicati Ufficiali n. 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del Dipartimento di Beach Soccer LND, relativi allo svolgimento della tappa della Coppa Italia Under 20 e della 2° tappa del Campionato di Serie A Poule Scudetto di Beach Soccer 2026, competizioni tenutesi a Praia a Mare, dal 7 al 12 Luglio 2026.

C.U. 32 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 30/AA al Nr. 33/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

C.U. 33 [Pubblicazione moduli candidatura componente Consiglio Direttivo Divisione Serie A Femminile Professionistica](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 13/A della F.I.G.C., inerente i moduli da utilizzare per la candidatura a Componente del Consiglio Direttivo della Divisione Serie A Femminile Professionistica.

C.U. 34 [Beach Soccer](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 43 del Dipartimento di Beach Soccer LND, relativo allo svolgimento dei play off Campionato Under20 Stagione 2026 di Beach Soccer.

C.U. 35 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 34/AA al Nr. 36/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

C.U. 36 [Iscrizioni e tesseramenti DCP 2026/2027](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 14/A della F.I.G.C., inerente le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2026/2027.

C.U. 37 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 37/AA al Nr. 40/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.

C.U. 38 [Variazione nomine Delegazione Provinciale di Bergamo e Delegazione Distrettuale di Pinerolo](#)

C.U. 39 [Beach Soccer](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 43 del Dipartimento di Beach Soccer LND

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblica:

Circolare Nr. 10 [Centro Studi Tributari LND](#)

Circolare n. 23-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente il D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1 VARIAZIONE NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI

Si riporta il Comunicato Ufficiale Nr. Della LND:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Dimissioni da Componente:

CHIESA GIORDANO
GIUGNETTI FRANCO
OBERTI FLAVIO
RUGGERI FLORIANO
GRAZIANO ISABELLA
BRESCIANI NATALE
VITALI PIERANGELO

Per l'effetto, la composizione completa della citata Delegazione per la Stagione Sportiva 2026/2027 è la seguente:

Delegato	BATTISTINI VALENTINA (reggente)
Vice Delegato	da nominare
Componenti	BONACINA ENRICO MAGGIONI ANTONIO MITTIGA MATTIA
Segretario	FENAROLI DAVIDE (ad interim)

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 SOCIETA' INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le seguenti Società, con comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia L.N.D., hanno dichiarato la propria totale inattività per la Stagione Sportiva 2026/2027:

- A.S. DON BOSCO (matricola 74430)
- SAN LEONE ASD (matricola 964179)
- ASD US SCANNABUESE ASD (matricola 952789)

Le stesse, pertanto, vengono dichiarate inattive per la Stagione Sportiva 2026/2027 con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 N.O.I.F.

3.2.2 FUSIONI APPROVATE

Si comunica l'approvazione delle seguenti fusioni:

Società ASD PALADINA CALCIO (matricola 965197),	sorta dalla fusione tra le società: • MONVICO A.S.D. (matricola 64563) • PALADINA (matricola 947039)
---	--

Società FC SPORTING CASTELLANA SSDARL (matricola 965159),	sorta dalla fusione tra le società: • CASTELLANA C.G. SSDSRL (matricola 675355) • SPORTING CLUB S.S.D.AR.L. (matricola 920504)
---	--

Società ASD CORTEFRANCA CALCIO (matricola 965156),	sorta dalla fusione tra le società: • CORTEFRANCA CALCIO A.S.D. (matricola 943082) • CORTEFRANCA FRANCIACORTA (matricola 954912)
--	--

3.2.3 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA FUSIONE

Si riportano i diritti sportivi delle Società derivanti da Fusioni per i Campionati di Competenza del C.R. Lombardia, che comportano modifiche nei relativi organici:

Società ASD PALADINA CALCIO (matricola 965197),	• Prima Categoria • Regionale Juniores U19
---	--

Società FC SPORTING CASTELLANA SSDARL (matricola 965159),	• Eccellenza • Regionale Juniores U19 Elite • Allievi U17 Regionale • Allievi U16 Regionale Elite • Giovanissimi U15 Regionale • Giovanissimi U14 Regionale
---	---

Società ASD CORTEFRANCA CALCIO (matricola 965156),	• Seconda categoria • Allievi U17 Regionale
--	---

3.2.4 MUTAMENTO DENOMINAZIONE

Si comunica l'approvazione della seguente pratica di cambio denominazione:

Matricola	Denominazione sociale precedente	Nuova denominazione sociale
932145	UNIONE SPORTIVA ROVETTA A.S.D.	UNION ALTA VALLE SERIANA A.S.D.
955302	VIRTUS RODENGO SAIANO A.S.D.	A.S.D. RODENGO SAIANO
949216	FC CARPENEDOLO SSD SRL	SSD SRL CARPENEDOLO BSV GARDA
962151	ASD CUGGIAGO CALCIO	A.S.D. LOMAZZO CALCIO
945650	F.C.D. ACCADEMIA FERALPI	ASD ACCADEMIA UNION BRESCIA

3.2.5 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale Nr. 125 del 16 Giugno 2026 a seguito di Inattività, Declassamento, Rinuncia e Fusioni, nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

PROMOZIONE

Società uscenti a seguito fusione

- 1) 920504 SPORTING CLUB S.S.D.A.R.L.

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 937865 A.S.D. ACCADEMIA BUSTESE

PRIMA CATEGORIA

Società uscenti per ripescaggio a categoria superiore

- 1) 937865 A.S.D. ACCADEMIA BUSTESE

Società uscenti per rinuncia

- 1) 675679 U.S.D. FALCO

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 954840 A.S.D. LEO TEAM
2) 82010 A.C. ROBUR

SECONDA CATEGORIA

Società uscenti a seguito fusione

- 1) 947039 PALADINA CALCIO

Società uscenti per ripescaggio a categoria superiore

- 1) 954840 A.S.D. LEO TEAM
2) 82010 A.C. ROBUR

Società uscenti da elenco aventi diritto C.U. Nr. 125 del 16.06.2026 *

- 1) 76244 A.S.D. VERDERIO

* a seguito integrazione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva del C.U. Nr. 51 del 04.12.25 per esclusione dalla Stagione Sportiva 2025/26.

Società uscenti per rinuncia

- 1) 67505 F.C. CARAVATE
2) 33270 A.C. GONZAGA

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 964274 CONCEPT FOOTBALL CLUB ASD
2) 954837 A.S.D. CASTELDARIESE 1913
3) 10610 A.S.D. CASEI
4) 963113 SOLAROLESE CALCIO ASD
5) 941217 SAN GIUSEPPE SSDARL
6) 962991 ATLETICO PROVAGLIO S.S.D.

REGIONALE JUNIORES U19

Società uscenti a seguito fusione

- 1) 920504 SPORTING CLUB S.S.D.AR.L.

Società uscenti per rinuncia

- 1) 675679 U.S.D. FALCO

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 60177 ZIBIDO S. GIACOMO A.S.D.
- 2) 930259 A.S.D. ORAT.S.F. NERI E S. AGNESE

3.2.6 RICARICA PORTAFOGLIO DIGITALE ISCRIZIONI E TESSERAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Il Comitato Regionale Lombardia informa le Società di aver avviato la procedura di ricarica del **portafoglio digitale "Iscrizioni" e "Tesseramento"** tramite **Bonifico Bancario**.

Il pagamento effettuato tramite bonifico bancario dovrà essere **disposto da c/c intestato esclusivamente dalla Società Sportiva, avendo cura di indicare obbligatoriamente, nella causale dell'operazione, il numero della ricarica che compare nella procedura di ricarica online.**

Le coordinate del C.R. LOMBARDIA L.N.D.:

BANCA: **BNL**

INTESTATARIO: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

IBAN: **IT46X0100501619000000001037**



Si precisa che i bonifici effettuati sul conto corrente Banca Intesa del Comitato, non seguendo l'iter qui indicato, potranno avere tempi di lavorazione più lunghi rispetto ai bonifici effettuati sul conto corrente dedicato alle ricariche portafoglio sopra indicato (BNL).

Al fine di perfezionare con esito positivo la procedura di iscrizione, le Società sono tenute a effettuare le operazioni di ricarica attenendosi scrupolosamente alle seguenti **fasi operative**:

- 1) Nell'Area Società, aprendo il menù, selezionare **PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE - GESTIONE RICARICHE PORTAFOGLIO PAGAMENTI**;
- 2) Selezionare **Inserimento di richiesta ricarica portafoglio**, dopodiché, nella pagina che si visualizza procedere all'inserimento dei dati richiesti avendo cura di specificare:
 - **TIPO OPERAZIONE:** Ricarica
 - **PORTAFOGLIO DESTINAZIONE:** Portafoglio Iscrizioni o Tesseramenti
 - **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Bonifico Bancario.
 - **IMPORTO:** inserire l'importo esatto dell'operazione.
- 3) Salvare in provvisorio come precedentemente descritto e procedere al pagamento tramite la propria banca;
- 4) **AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO:** allegare copia del bonifico bancario, scansionata in formato 'pdf';
- 5) Cliccare su **SALVA DEFINITIVO** quando i dati inseriti sono stati accertati.
- 6) Ove rispettate scrupolosamente le indicazioni fornite, una volta verificato da parte del Comitato l'accredito del bonifico, sarà possibile visualizzare la ricevuta di convalida disponibile **"Elenco richieste di ricarica portafoglio"**.

Il vademecum con i passaggi operativi è consultabile al link:

<https://www.crlombardia.it/news/33188/ricarica-portafoglio-digitale-iscrizioni-e-tesseramento-tramite-bonifico-bancario>

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale Nr. 125 del 16 Giugno 2026 a seguito di richieste di Inattività, Declassamento, Rinuncia e Fusioni, nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

ALLIEVI REGIONALI UNDER17

Società uscenti per rinuncia

- 1) 962968 ATLETICO LOMAZZO 1907 ASD

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 913978 POL. TORBOLE CASAGLIA

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 1

Si rende noto che in data 14 Luglio 2026 il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha pubblicato il **Comunicato Ufficiale Nr. 01** relativo alla Stagione Sportiva 2026/27, lo stesso unitamente ai suoi allegati è consultabile al link:

[Comunicato Ufficiale N. 1 FIGC-SGS 2026/2027](#)

4.2.2 ELENCO CLUB GIOVANILI DI 3° E DI 4° LIVELLO 2025-2026

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica [C.U. Nr.162 SGS](#) del 09.07.2026 con l'elenco delle Società riconosciute come "Club Giovanili di 4° Livello" e come "Club Giovanili di 3° Livello" per la stagione sportiva 2025/2026.

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

6.1.1 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27 – MODALITÀ DI RICHIESTA

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'13 luglio 2026, le Società che intendano richiedere una deroga per consentire alle giovani calciatrici, impegnate in attività miste (con la partecipazione sia di bambini che di bambine), di partecipare alla fascia d'età inferiore rispetto a quella di appartenenza, dovranno attenersi alla seguente procedura:

- Inviare la documentazione prevista, [Allegato n. 9 del C.U. n. 1/SGS dell'13.07.2026](#), esclusivamente all'indirizzo email femminile.lombardia@lnd.it;
- L'invio dovrà avvenire **successivamente all'approvazione della pratica di tesseramento**.

Il Comitato Regionale provvederà a comunicare l'esito delle richieste tramite apposito provvedimento.
Le deroghe saranno considerate valide solo dopo la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

6.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

7.1.1 TORNEO PRE-SEASON

Il Comitato Regionale Lombardia LND organizza il **Torneo Sperimentale Pre-Season**, in programma che si terrà tra i giorni **19, 20, 26 e 27 settembre 2026** con il fine di consentire alle squadre e alle nuove leve della classe arbitrale la migliore preparazione possibile alla Stagione Sportiva 2025/2026.

Le Società lombarde di Calcio a 5, partecipanti ai campionati di Serie C1, C2 e D, possono iscriversi compilando

[FORM ONLINE](#)

entro Venerdì 31 Luglio 2026, compreso.



Oltre alla compilazione on-line, la Società dovrà inviare il modulo allegato al presente Comunicato Ufficiale tramite mail a: c5.lombardia@lnd.it entro giovedì 6 agosto p.v.

Solo alla consegna del modulo timbrato e firmato entro i tempi stabiliti la richiesta di iscrizione potrà considerarsi valida.

La formula e le sedi verranno stabilite in base al numero di Società iscritte.

Alle stesse, nel suddetto modulo, è richiesta eventuale disponibilità del campo.

7.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 09 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Giuseppe Olia, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società S.S.D. ARL REAL MILANO – Torneo Bianconero U17

GARA del 15.06.2026 tra GS VILLA SSDRL – SSD ARL REAL MILANO

C.U. n. 56 della Delegazione Provinciale di Milano datato 18.06.2026

La società **S.S.D. ARL REAL MILANO** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo di 1° Grado che ha comminato: (i) a carico del calciatore RUSSO Christian la squalifica sino al 05.11.2026 per l'aggressione tentata -e solo parzialmente concretizzata- nei confronti dei sostenitori della società GS Villa; (ii) a carico del dirigente CALDERARO Omar Mario l'inibizione sino al 05.11.2026 per avere tenuto un comportamento configurabile come "tentata aggressione" nei confronti del direttore di gara, circostanza evitata solo dal pronto intervento dei propri calciatori; (iii) a carico della società SSD Real Milano la perdita della gara per 0-3 per responsabilità oggettiva in merito al mancato regolare svolgimento della gara, oltre all'ammenda di € 140,00 per responsabilità dei propri sostenitori (sia per gli scontri tra sostenitori, sia per avere gli stessi rivolto ripetutamente per l'intera durata dell'incontro espressioni gravemente irrispettose nei confronti del direttore di gara).

La Società reclamante, nel proprio atto di impugnazione, contesta tutte le sanzioni irrogate e nello specifico, evidenziando preliminarmente che l'arbitro risultava tesserato nella stagione sportiva 2024/2025 per la società avversaria GS Villa, deduce:

- (i) che il calciatore RUSSO Christian non entrava in contatto con nessun sostenitore avversario ed anzi si limitava ad intervenire nei confronti di suo padre (presente sugli spalti) per invitarlo a non fare confusione, tentando quindi di placare gli animi. La reclamante evidenzia quindi che il proprio tesserato ha dato una lezione di sportività e correttezza e non può essere per tale motivo sanzionato.
- (ii) che il dirigente CALDERARO Omar Mario non ha posto in essere nessuna "tentata aggressione" ma, al massimo, ha "minacciato un'aggressione", senza tuttavia mai entrare in contatto con il direttore di gara.
- (iii) Che non sussistono i presupposti per comminare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società in quanto, nei fatti, non si sono verificate situazioni tali da comportare la sospensione dell'incontro ed anzi, al contrario, nulla è accaduto che potesse impedire di proseguire e di portare a termine la gara. Infatti, non risulta sussistere nessun reale pericolo per l'incolumità dei presenti sul terreno di gioco.

In conclusione, la Società reclamante chiede l'annullamento di tutte le sanzioni comminate e che venga disposta la ripetizione della gara tra GS Villa – SSD Real Milano.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente,

OSSERVA

Il reclamo è fondato solo parzialmente.

Giova anzitutto evidenziare che è del tutto irrilevante la circostanza che l'Arbitro, nella stagione sportiva precedente (2024-2025) fosse tesserato per la Società GS Villa (circostanza peraltro solo dedotta e non documentata, ma comunque irrilevante).

Pertanto, nell'esame della fattispecie posta al vaglio della Corte occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato

Dal Rapporto di gara emerge chiaramente che:

- (i) Il calciatore RUSSO Christian -precedentemente espulso per doppia ammonizione- si portava a contatto fisico "testa a testa" con due spettatori avversari;
- (ii) Il dirigente CALDERARO Omar Mario, a seguito di un'ammonizione comminata a carico di un calciatore del Real Milano, protestava nei confronti dell'arbitro urlando una frase irrispettosa ed in seguito si avvicinava al direttore di gara con fare aggressivo ed intimidatorio mostrando un pugno a breve distanza da quest'ultimo; successivamente veniva allontanato dai propri giocatori.
- (iii) In un contesto di forte tensione sia in campo sia sugli spalti, giocatori di entrambe le squadre contribuivano a creare tafferugli sugli spalti, correndo anche verso l'uscita dell'impianto; proprio sugli spalti si verificavano situazioni di tensione con almeno due sostenitori che si fronteggiavano a distanza ravvicinata; venivano udite ripetute offese e frasi provocatorie che comportavano un concreto rischio di degenerazione dell'ordine pubblico, non essendo quindi più garantibili le condizioni minime di sicurezza per proseguire l'incontro.

La reclamante non ha prodotto elementi idonei a confutare quanto attestato dall'arbitro, risultando quindi confermata la dinamica dei fatti accaduti come descritti dal direttore di gara.

Si rende invero necessario un esame finalizzato alla valutazione della dosimetria delle sanzioni.

Ad avviso di questo Collegio, ferma ed incontestabile l'assoluta censurabilità di tutte le condotte in esame, la specifica descrizione dei fatti operata dall'arbitro porta a ritenere sanzionabili con minore severità le condotte poste in essere dal calciatore Russo e dal dirigente Calderaro.

Al contrario, le decisioni del Giudice di prime cure sia sulla sanzione sportiva della perdita della gara (tra l'altro, giustamente comminata ad entrambe le società Real Milano e GS Villa) sia sull'ammenda (anche questa comminata ad entrambe la compagini) per responsabilità oggettiva relativa alla condotta dei propri tesserati e dei propri tifosi meritano integrale conferma.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il reclamo e per l'effetto:

- riduce la squalifica a carico del calciatore RUSSO Christian fino al 30.09.2026.
- riduce l'inibizione a carico del dirigente CALDERARO Omar Mario fino al 31.12.2026;

conferma nel resto le decisioni del Giudice Sportivo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

Riunione del 09 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Giuseppe Olia, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società GS VILLA SSDRL – Torneo Bianconero U17

GARA del 15.06.2026 tra GS VILLA SSDRL – SSD ARL REAL MILANO

C.U. n. 56 della Delegazione Provinciale di Milano datato 18.06.2026

La società **GS VILLA SSDRL** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo di 1° Grado che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 05.11.2026 nei riguardi del calciatore Sebastiano Grosser poiché *"rivolgeva con tono minaccioso espressioni gravemente offensive nei confronti dei tifosi della Società Real Milano, venendo per tale motivo prontamente espulso. All'uscita del terreno di gioco, il calciatore sig. Sebastiano Grosser tentava di raggiungere di corsa l'area dedicata agli spettatori, venendo però trattenuto e allontanato dai propri compagni e dirigenti che riuscivano ad evitare il contatto fisico"*.

La Società reclamante, nel proprio atto di impugnazione, non negava i comportamenti assunti dal calciatore ma chiedeva la riduzione della sanzione poiché la condotta sarebbe scaturita da un asserito atteggiamento minaccioso assunto da un tifoso della Società avversaria nei confronti della madre del sig. Grosser, presente in tribuna, circostanza questa che avrebbe indotto il calciatore a prenderne le difese. La Società inoltre evidenziava che, come riportato nel Comunicato, il calciatore non era venuto a contatto con nessun tifoso e/o tesserato avversario e che quindi non si sarebbe verificata alcuna conseguenza. GS Villa SSDRL chiedeva dunque una riduzione della sanzione comminata nei confronti del proprio tesserato.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente,

OSSERVA

Il reclamo è fondato.

Preliminarmente deve essere evidenziato che gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Nella fattispecie la stessa Società, in maniera collaborativa, non ha in alcun modo negato il comportamento dal proprio tesserato e ha semplicemente integrato la ricostruzione fornita dal Direttore di gara in sede di referto.

Da una considerazione complessiva degli atti emerge dunque una versione uniforme della descrizione della condotta del tesserato, da considerarsi senza dubbio minacciosa e offensiva nei confronti degli spettatori avversari, ma di certo non violenta, considerato che il furore del sig. Grosser è cessato in pochi istanti, anche grazie all'intervento dei calciatori e dirigenti del GS Villa.

In punto di dosimetria della sanzione, tuttavia, ad avviso di questo Collegio, ferma ed incontestabile l'assoluta censurabilità di tutte le condotte in esame, la sanzione irrogata appare eccessiva rispetto ai fatti occorsi e pacificamente ammessi dalla stessa reclamante.

Se è pur vero che il calciatore ha proferito minacce e ingiurie in direzione della tifoseria avversaria e se è altrettanto vero che questi abbia tentato di entrarvi in contatto, deve altrettanto riconoscersi che l'episodio si è definito nei suoi contorni in pochissimi istanti, senza conseguenza alcuna ed in assenza di qualsivoglia contatto potenzialmente lesivo fra il calciatore sanzionato e la tifoseria avversaria.

Ne consegue che la condotta assunta dal sig. Grosser deve essere valutata con minor severità e, conseguentemente, la sanzione riformata come da dispositivo.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto:

- riduce la squalifica a carico del calciatore Grosser Sebastiano fino al 30.09.2026.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 9 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessio Biraghi, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario),

Deferimento della Procura Federale datato 11.6.2026 – Prot. 32340/771pfi25-26/PM/am, nei confronti di:

1. la sig.ra **Silvia Strigazzi**, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Garlasco 1976;

2. il sig. **Nicola Antonio Caserta**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Garlasco 1976;

3. la società **A.S.D. F.C. Garlasco 1976**;

per rispondere:

- la sig.ra **Silvia Strigazzi**, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Garlasco 1976:

violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, dal mese di luglio al mese di settembre 2025, affidato il ruolo ed i compiti di dirigente della società dalla stessa rappresentata al sig. Nicola Antonio Caserta in assenza di tesseramento;

- il sig. **Nicola Antonio Caserta**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Garlasco 1976:

violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal mese di luglio al mese di settembre 2025, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente della società A.S.D. F.C. Garlasco 1976 in assenza di tesseramento;

- la società **A.S.D. F.C. Garlasco 1976** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Silvia Strigazzi e Nicola Antonio Caserta, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**** * * * *

Con l'atto di deferimento richiamato in premessa la Procura Federale esercitava l'azione disciplinare per i fatti così come contestati, allegando la documentazione raccolta in esito alle indagini.

La Procura Federale era stata destinataria di segnalazione da parte dell'Avv. Tommaso Galli, legale del Sig. Nicola Antonio Caserta, che lamentava la mancata regolarizzazione della posizione del suo assistito, di cui non risultava essere stato perfezionato il tesseramento né depositato il contratto di lavoro sportivo.

La Procura Federale, alla conclusione delle indagini, ritenendo che il Sig. Caserta avesse svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della Società Garlasco pur senza essere tesserato, procedeva al deferimento elevando i capi di incolpazione sopra riportati.

**** *
**** *
**** *

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti quindi gli incumbenti di rito,

premessato che

- All'udienza del 9.7.2026 per la Procura Federale è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Vignoli;
- Per i deferiti sono comparsi:
- La Dott.ssa Silvia Strigazzi personalmente, sia in proprio che in qualità di Presidente della ASD FC Garlasco 1976, assistita, per entrambe le posizioni, dall'Avv. Stefania Seneca, pure presente;
- Per il Sig. Nicola Antonio Caserta, l'Avv. Tommaso Galli.
- Preliminarmente, la Dott.ssa Silvia Strigazzi, assistita dall'Avv. Stefania Seneca, rappresentava di avere raggiunto accordo ex art. 127 CGS con il Rappresentante della Procura Federale, per l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- per la Presidente Dott.ssa Silvia Strigazzi la sanzione finale di due mesi di inibizione, partendo dalla sanzione base di tre mesi di inibizione, ridotta per il rito;
- per la Società ASD FC GARLASCO 1976 la sanzione dell'ammenda di Euro 333,33, partendo dalla sanzione base di Euro 500,00 di ammenda, ridotta per il rito.
- Il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione sulle istanze ex art. 127 CGS come sopra richiamate e disponeva procedersi oltre per la sola posizione relativa al Sig. Nicola Antonio Caserta.
- All'esito della discussione, il Rappresentante della Procura Federale, ritenuta la responsabilità del Sig. Nicola Antonio Caserta per il fatto come contestato nell'incolpazione, chiedeva l'irrogazione in danno del medesimo della inibizione per il periodo di tre mesi, decorrenti dal momento in cui dovesse eventualmente procedere al proprio tesseramento;
- La Difesa del deferito -che aveva depositato memoria difensiva- sosteneva l'insussistenza di responsabilità, sottolineando come l'obbligo di provvedere al tesseramento del Direttore Sportivo gravasse sulla Società, distinguendo tra la posizione di questa, definita come obbligo, e quella del soggetto da tesserare, definita come "onere", priva di sanzione.

All'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, ed all'esito della discussione camerale, si

osserva

Preliminarmente occorre delibare le richieste di applicazione delle sanzioni formulate ai sensi dell'art. 127 CGS dalla tesserata Silvia Strigazzi e dalla Società ASD FC GARLASCO 1976.

Non sussistono in atti evidenze che consentano di affermare l'insussistenza di responsabilità per i fatti contestati dalla Procura Federale con i capi di incolpazione, risultando peraltro pacifico e non contestato che nel periodo estivo riportato nelle incolpazioni il Sig. Caserta abbia svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della Società Garlasco senza avere perfezionato il proprio tesseramento.

Le sanzioni proposte, per le quali il Sostituto Procuratore Federale ha prestato il consenso, appaiono congrue e proporzionate alla gravità dei fatti così come in descrizione.

La conseguente decisione è dunque quella -riportata in dispositivo- di applicazione ai medesimi delle sanzioni così come risultanti dall'accordo.

Per ciò che concerne la residua posizione del tesserato Sig. Nicola Antonio Caserta risulta pacifico -come si osservava- che lo stesso abbia, nel periodo luglio-settembre 2025, svolto le funzioni di Direttore Sportivo per la Società ASD FC Garlasco 1976 pur essendo privo del tesseramento federale.

La circostanza è documentale e, come premesso, il presente procedimento prende le mosse dalla segnalazione che lo stesso Deferito, per il tramite del suo Difensore, fece pervenire alla Procura Federale lamentando proprio la mancanza degli adempimenti burocratici pur avendo egli già svolto attività.

L'impostazione della Difesa del Sig. Caserta non si incentra infatti sulla negazione storica dell'anzidetta circostanza, bensì sulle considerazioni relative a chi incombesse l'obbligo di procedere al tesseramento.

Richiamando un passaggio della decisione 21/CFA-2021-2022, assume la Difesa che mentre in capo alla Società è previsto l'obbligo di provvedere al tesseramento, a carico del tesserato sarebbe rinvenibile unicamente un "onere", come tale privo di sanzione.

È questo passaggio argomentativo che non può essere condiviso.

La pronunzia citata enuncia il principio secondo il quale se è pur vero che l'obbligo di provvedere al tesseramento incombe sulla Società, l'onere che invece grava su colui che intenda svolgere l'attività è quello di accertarsi che il tesseramento sia avvenuto.

Non è ravvisabile un obbligo in capo alla persona, quindi. Ma all'onere consegue che in mancanza di tesseramento, verificato, il soggetto cui questo si riferisca deve astenersi dal prestare l'attività. Non è quindi la violazione ad un inesistente obbligo di procedere al tesseramento, che diventa rilevante; è al contrario l'attività svolta senza che (a questo corrisponde l'onere) si sia previamente verificato che il tesseramento sia stato perfezionato.

Ma ciò è trasfuso chiaramente nell'incolpazione elevata dall'Ufficio requirente, che addebita al Sig. Caserta non già di non avere provveduto al proprio tesseramento, bensì di avere svolto attività rilevante per l'ordinamento senza che il tesseramento fosse perfezionato.

In considerazione di quanto sopra, la condotta mantenuta deve ritenersi integrante l'illecito in contestazione.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art. 127 CGS, su concorde richiesta delle parti

applica

le seguenti sanzioni:

alla Dott.ssa Silvia Strigazzi: due mesi di inibizione

alla Società ASD FC GARLASCO 1976 Euro 333,33 di ammenda.

condanna

il Sig. Nicola Antonio Caserta alla sanzione di mesi tre di inibizione, decorrenti dal momento in cui dovesse essere tesserato.

Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Melkamu TAUFER, Giovanni BROTTTO e della società A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Melkamu TAUFER, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. U.S. Montirone che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gf) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre delle categorie di base "Under 8" ed "Under 11" della società A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l., in assenza di tesseramento per la predetta compagine sportiva e non essendo iscritto all'albo del Settore Tecnico;

Giovanni BROTTTO, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in re-lazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gf) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso quale responsabile del settore giovanile della società A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l., consentito e comunque non impedito, nella stagione sportiva 2025-2026, di far svolgere al sig. Taufer Melkamu il ruolo ed i compiti di allenatore delle categorie di base "Under 8" ed "Under 11" della società A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l., benché lo stesso fosse in assenza di tesseramento per la predetta compagine sportiva e pur non essendo iscritto all'albo del Settore Tecnico;

A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giovanni Brotto ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Taufer Melkamu ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - ☐ Sig. Melkamu TAUFER,
 - ☐ Sig. Giovanni BROTTTO,
 - ☐ Società A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Antonio Taini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - ☐ 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Melkamu TAUFER,
 - ☐ 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni BROTTTO,
 - ☐ € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2026

10. RETTIFICHE

INTEGRAZIONE DELIBERA PUBBLICATA SU COMUNICATO UFFICIALE n. 51 del 04/12/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Ritiro dal Campionato soc. A.S.D. VERDERIO

Con nota a mezzo E-Mail ... La Società A.S.D. Verderio ha comunicato con nota pec in data 3.12.2025 ore 11.04 firmata dal Presidente, la decisione di **ritirarsi dal Campionato Regionale di Prima Categoria**.

...."OMISS"....

DELIBERA

...."OMISS"....

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

...."OMISS"....

SOCIETA'

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:

VERDERIO

Vedi deliberazione.

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 16.07.2026
